



Comune di Filacciano

Via Oreste Leonardi, 5 - Filacciano (Roma) cap 00060

Prot. n. 1964

Ordinanza n° 11/2022

Addì, 11 GIUGNO 22

IL SINDACO

Quale autorità di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della legge 24.2.1992, n. 225;

Vista la legge n. 353/2000 " Legge quadro in materia di incendi boschivi":

Vista la legge regionale n. 39/2002 " norme in materia di gestione delle risorse forestali che individua dal 15 giugno al 30 settembre il periodo di massimo rischio di incendi boschivi e specialmente i fine settimana nonché i giorni festivi non domenicali dall'inizio di maggio alla fine di ottobre, quali periodi di allerta;

Ritenuto opportuno, al fine di rendere più capillare l'informazione preventiva, di dover dare la massima diffusione alle prescrizioni per la prevenzione degli incendi specificandole in relazione alle caratteristiche locali;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Rende Noto

Nel periodo tra il 15 giugno ed il 30 settembre e nei periodi di allerta come in premessa definiti, nelle zone boschive e in tutti i terreni condotti a cultura agraria, pascolivi o incolti, è vietato compiere azioni che possano arrecare pericolo mediato od immediato d'incendio e che è assolutamente vietato:

- 1- L'abbandono e l'accensione di immondizie di qualsiasi natura;
- 2- l'abbruciamento di stoppie e di altri residui di lavorazione se non nei limiti e con le modalità di cui all'autorizzazione preventiva;
- 3- l'accensione non preventivamente autorizzata di fuochi per qualsivoglia finalità (ripulitura di erbe o arbusti, barbecue, fuochi di artificio e di sagre paesane, fuochi di bivacco e di campeggi temporanei, accumuli di ramaglie e potature, etc.);

Nel periodo di massima pericolosità di incendi boschivi, l'abbruciamento delle stoppie e comunque l'accensione di fuochi può essere eseguito solo previa autorizzazione scritta rilasciata dal Comando della Stazione Forestale competente.

Ordina

Agli enti e i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, di terreni agrari, prati, pascoli ed incolti che devono adoperarsi entro il 20.06.2022 in ogni modo al fine di evitare possibile insorgenza propagazione di incendi di attuare i seguenti interventi preventivi:

- 1- la perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 mt. (oppure 10 mt. se adiacenti a linee ferroviarie) e sgombero di materiale combustibile di:



- a- terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo od arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito;
- b- terreni coltivati a cereali dopo il raccolto;
- c- terreni incolti.

I terreni di cui alla precedente lettera C), adiacenti a vie di transito, abitazioni o ricadenti in aree residenziali devono essere tenuti completamente sgombri da erbe infestanti, arbusti o rifiuti di qualsiasi genere entro il 20.06.2022

- 1 la ripulitura della vegetazione erbaceo e/o arbustiva (fatta eccezione delle specie protette ai sensi della L.R. n.61/1974)
- 2 analoga operazione deve essere effettuata dagli enti (ANAS, FS, Amm.ni Provinciali, etc.) della vegetazione erbacea e/o arbustiva (ad eccezione delle specie protette ai sensi della L.R. n.61/1974) presente lungo le scarpate stradali, autostradali e ferroviarie, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il C.d. S.;

Ai proprietari ed ai possessori a qualsiasi titolo di terreni che trasgrediscono le prescrizioni di cui sopra, responsabili dei danni conseguenti alla mancata esecuzione della presente ordinanza si applicano, oltre ad eventuali provvedimenti di natura penale, le seguenti sanzioni di legge:

- 1- nel caso di mancato diserbo delle aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata sanzione di €. 169 a € 680 determinata ai sensi dell'art. 29 del C.d.S.. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni 2 anni in applicazione del D.L.v. n. 285 del 30.4.1992;
- 2- nel caso di mancato diserbo delle aree incolte in genere sarà elevata sanzione di €. 150,00, ai sensi dell'art. 255 del D.L.v. n. 152/2006;
- 3- nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio durante il periodo 15 Giugno al 30 Settembre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore a €. 1.032,00 e non superiore ad €. 10.329,00, ai sensi della legge n. 353 del 21.11.2000;

Ricorda

- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione di verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;

- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata al numero unico di emergenza 112

Dispone

Che la presente ordinanza venga:

- pubblicata presso l'Albo Pretorio on-line consultabile sul sito: www.comune.filacciano.rm.it;
- affissa su tutto il territorio comunale;
- fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;
- trasmessa alla Stazione del Corpo Forestale e agli organi di Polizia competenti per territorio.



IL SINDACO

Daniele Malpicci